

**INFORMATIVA N. 8/2013**

**LE NOVITA' RELATIVE ALLE IMPRESE  
INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2013**  
*Numerose disposizioni introdotte dalla legge di stabilità  
riguardano il mondo imprenditoriale*

<b>Argomento:</b>	Varie
<b>Fonti:</b>	Legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012, pubbl. S.O. n. 212 a G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012
<b>Data:</b>	22 gennaio 2013
<b>Protocollo:</b>	76/PC

*La legge di stabilità per il 2013 ha introdotto alcune rilevanti novità in materia fiscale. Tra queste, si segnalano quelle che, in particolare, riguardano il mondo imprenditoriale: IMU, aliquote IVA, IRAP, deducibilità delle spese relative agli autoveicoli, fatturazione.*

La legge di stabilità, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha introdotto numerose novità che riguardano diverse tipologie di tributi, sia relativamente alle imprese che alle persone fisiche (si veda, per un esame generale, l'Informativa n. 1/2013, con cui si è fornito uno schema di lettura della legge).

Al fine di fornire un quadro più dettagliato delle disposizioni che hanno introdotto innovazioni nella disciplina fiscale relativa alle imprese, si esaminano le singole tematiche in materia di IMU, di aliquote IVA, di detassazione degli incrementi di produttività, di IRAP, di deducibilità delle spese relative agli autoveicoli e di imposta di bollo.

**Web streaming**

**IL NUOVO REDDITOMETRO: PRIME INDICAZIONI AGLI OPERATORI**

**Venerdì 8 febbraio 2013**

Ore 9,30 – 13,00

Con il D.M. 24 dicembre 2012 sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo redditometro utilizzabile, ai fini dell'accertamento sintetico, a decorrere dal periodo d'imposta 2009. Il nuovo redditometro, che va a sostituire il precedente strumento (emanato 20 anni or sono), presenta notevoli novità in quanto, in massima parte, è incentrato sulle spese effettivamente sostenute dal contribuente. Considerata la notevole valenza che lo strumento assume nella fase di accertamento dei redditi delle persone fisiche, la Confederazione organizza un seminario di formazione destinato ai colleghi che quotidianamente assistono le imprese negli adempimenti tributari. Il seminario si pone l'obiettivo di far comprendere la logica di funzionamento del nuovo redditometro al fine di fornire una prima rapida informativa sul suo possibile utilizzo.

**Per i dettagli e le modalità di partecipazione all'evento si veda nostra Informativa n. 2/2013.**

Le nuove regole relative alla fatturazione, decorrenti dal 1° gennaio 2013, sono state già illustrate nell'Informativa n. 92/2012; quelle relative agli scambi con l'estero, contenute nell'articolo 1, commi 326 e seguenti, sono commentate nell'Informativa n. 7/2013.

#### 1. IMU (art. 1, commi 380)

Il comma 380 dell'articolo 1, legge di stabilità 2013, introduce una novità alla disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU), per gli anni 2013 e 2014, consistente nell'attribuzione del gettito del tributo interamente al comune (ad eccezione degli immobili di categoria D).

##### Articolo 1, comma 380

**380.** Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

(...)

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

(...)

Con la lettera a) del comma 380 è soppressa la quota del tributo riservata allo Stato, pari al 50% dell'importo calcolato applicando alla base imponibile, di tutti gli immobili (ad eccezioni dell'abitazione principale e pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali), l'aliquota di base.

L'intero gettito del tributo spetta quindi ai Comuni.

Fa eccezione a tale principio, il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

Rientrano nella categoria catastale D:

D/1: opifici
D/2: alberghi, pensioni e residences (con fine di lucro)
D/3: teatri, cinematografi, sale per concerti e simili (con fine di lucro)
D/4: case di cura e ospedali (con fine di lucro)
D/5: istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
D/6: fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
D/7: fabbricati costruiti o adattati per attività industriali e non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni
D/8: fabbricati costruiti o adattati per attività commerciali e non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni
D/9: edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
D/10: fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.
D/11: scuole e laboratori scientifici privati
D/12: posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari

L'aliquota standard dello 0,76 per cento può essere modificata dai comuni, esclusivamente in aumento, sino a 0,3 punti percentuali (ai sensi della lettera f, g, comma 380).

Quindi: **il gettito IMU derivante dagli immobili di categoria D è attribuito interamente all'Erario e l'aliquota IMU può essere compresa, a discrezione dei Comuni, tra lo 0,76% e l'1,06%.**

Infine, è prevista l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale, la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio nonché del meccanismo dei trasferimenti erariali "fiscalizzati" per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna (comma 380, lett. e).

E', inoltre, sospesa per il biennio 2013-2014 la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel decreto legislativo n. 23/2011 (imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito IVA (comma 380, lett. h).

## **2. ALIQUOTE IVA (articolo 1, comma 480; comma 488-490)**

Il legislatore dispone due distinti interventi in materia di aliquote IVA, consistenti, da un lato, nell'aumento dell'aliquota ordinaria, dall'altro, nell'aumento dell'aliquota ridotta applicabile alle prestazioni socio-sanitarie rese da cooperative e consorzi.

### **2.1 Aumento dell'aliquota IVA ordinaria**

**480.** Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento».

L'articolo 1, comma 480, sancisce l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota IVA ordinaria, **a decorrere dal 1° luglio 2013.**

Il legislatore modifica l'articolo 40 del decreto legge n. 98/2011, che al comma 1-ter prevedeva l'aumento delle aliquote IVA del 10% e del 21% di due punti percentuali nel periodo 1° luglio 2013-31 dicembre 2013 (quindi, al 12% e 23%); le aliquote sarebbero poi state rideterminate nella misura dell'11% e del 22%, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tuttavia, l'aumento non sarebbe stato applicato qualora entro il 30 giugno 2013 fosse entrata in vigore la Riforma fiscale.

Con la nuova formulazione, prevista dal comma 480, viene elevata di un punto l'aliquota IVA ordinaria, a decorrere dal 1° luglio 2013: tale aliquota viene quindi **umentata al 22%, con decorrenza 1° luglio 2013**; nessuna modifica è ora prevista per l'aliquota ridotta del 10%, che rimane fissata a tale misura anche dopo la suddetta data del 1° luglio 2013.

### **2.2 Prestazioni socio sanitarie rese da cooperative**

**488.** Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il seguente:

«127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».

**489.** All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n.296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

**490.** Le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013

La lettera a) del comma 488 abroga il n. 41-bis), Tab. A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/72, che prevedeva l'aliquota del 4% sulle prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. E' di conseguenza soppressa la norma di interpretazione autentica relativa al n. 41-bis. Nel contempo, è stata aggiunta la voce 127-undevicies, come previsto dalla lettera b) del citato comma 488.

Sono assoggettate ad aliquota ridotta del 10%, a decorrere dalle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati **dopo il 31 dicembre 2013**, le prestazioni:

- **sanitarie (n. 18), di ricovero (n. 19), educative (n. 20), proprie dei brefotrofi e orfanatrofi (n. 21), socio-sanitarie, assistenza domiciliare, ambulatoriale o in comunità (n. 27-ter)**
- **rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni**
- **in favore dei soggetti già previsti dall'abrogato n. 41-bis (cioè, anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza) e di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.**

### **3. DETASSAZIONE PREMI PER INCREMENTO PRODUTTIVITA' (art. 1, comma 481-482)**

**481.** Per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al terzo periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività, nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**482.** Le misure di cui al comma 481 si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è fissato al 15 gennaio 2014.

Il comma 481 introduce una speciale agevolazione, al fine di prorogare per il 2013 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. A tal fine, è prevista l'emanazione di un apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze.

In caso di mancata emanazione del decreto entro il 15 gennaio 2013, il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività, nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Analoga disposizione è prevista per il 2014.

### **4. MODIFICHE ALL'IRAP (art. 1, commi 484-485; comma 515)**

Il legislatore effettua un duplice intervento in materia di IRAP, a decorrere dal 2014:

- incrementa la deduzione IRAP finalizzata a contrastare il "cuneo fiscale e contributivo", nonché l'ulteriore deduzione spettante ai soggetti passivi con un valore della produzione inferiore o uguale a euro 180.999,91;
- istituisce un fondo finalizzato a finanziare l'esclusione dall'IRAP delle imprese individuali e lavoratori autonomi "marginali".

#### 4.1 Incremento deduzioni IRAP (commi 484-485)

**484.** All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500 euro»;

2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000 euro»;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625».

**485.** Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, come da ultimo modificato dal comma 484 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, sono incrementate le deduzioni IRAP finalizzate a contrastare il "cuneo fiscale e contributivo", nonché quelle riconosciute in modo differenziato a seconda del valore della base imponibile, che comunque non deve superare euro 180.999,91.

In particolare, è disposto quanto segue, **a decorrere dal 2014** (per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare):

a) relativamente a **ciascun dipendente a tempo indeterminato**, è prevista la deducibilità di un importo forfetario pari a:

- **euro 7.500** (in luogo di euro 4600) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, **euro 13500** (in luogo di euro 10.600);
- **euro 15.000** (in luogo di euro 9.200) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, **euro 21.000** (in luogo di euro 15.200), per ogni lavoratore impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

b) è **incrementata l'ulteriore deduzione dalla base imponibile IRAP, prevista dall'art. 11, comma 4-bis, spettante ai soggetti passivi con un valore della produzione inferiore o uguale a euro 180.999,91**. Il valore della deduzione è differenziato per soggetti e per fasce di valore della produzione, come segue:

euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;

La deduzione riconosciuta alle **società di persone ed equiparate, nonché agli imprenditori individuali, lavoratori autonomi e società semplici**, prevista dalla lettera d-bis del comma 4-bis, articolo 11, decreto legislativo n. 446/97, è incrementata.

La misura della stessa è la seguente:

10.500 euro (euro 8.000 + euro 2.500)	<i>base imponibile non superiore a euro 180.759,91</i>
7.875 euro (euro 6.000 + euro 1.875)	<i>base imponibile superiore a euro 180.759,91 ma non a euro 180.839,91;</i>
5.250 euro (euro 4.000 + euro 1.250)	<i>base imponibile superiore a euro 180.839,91 ma non a euro 180.919,91</i>
2.625 euro (euro 2.000 + euro 625)	<i>base imponibile superiore a euro 180.919,91 ma non a euro 180.999,91.</i>

#### **4.2 Esclusione IRAP per i soggetti marginali (comma 515)**

**515.** Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Dal 2014 è previsto lo stanziamento di un fondo finalizzato all'esclusione da IRAP delle imprese individuali e lavoratori autonomi che abbiano i seguenti requisiti:

- non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati;
- impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo verrà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.

#### **5. DEDUCIBILITA' DEI COSTI RELATIVI AGLI AUTOVEICOLI (art. 1, comma 501)**

**501.** All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n.92, le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento». Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n.92 del 2012.

La disposizione in esame riduce la percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni: la percentuale di deducibilità, che era già stata ridotta dal 40% al 27,5% con la legge n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro), è ulteriormente diminuita al 20%.

Rimane fissata al 70% la percentuale di deducibilità per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (di cui alla lettera b-bis, comma 1, art. 164, TUIR): tale percentuale, così diminuita dalla citata legge n. 92/2012, non ha subito modifiche con la legge di stabilità per il 2013.

Per quanto riguarda la decorrenza della variazione, il legislatore ha precisato, nell'ultimo periodo del comma 501, che *“resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n. 92/2012”*: tale disposizione ha previsto che la riduzione della percentuale di deducibilità (dal 40% al 27,50%) si applicava *“a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge”* e che *“nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72”*.

Quindi, la **ridotta percentuale di deducibilità (pari al 20%) si applica dal periodo d'imposta 2013; nella determinazione degli acconti per il 2013, occorre considerare la nuova (ridotta) percentuale di deducibilità per determinare l'imposta del periodo precedente.**

#### **6. IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTI FINANZIARI (art. 1, comma 509)**

**509.** Nel sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole "e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200" sono inserite le seguenti: ", nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica."

L'articolo 13, della Tariffa allegata al testo unico sull'imposta di bollo, al punto 2-bis, prevede l'applicazione del tributo sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, nonché sugli estratti conto postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali, nella misura di 100 euro per i clienti diversi da persona fisica.

Nella nota 3-ter, è specificato che l'imposta è dovuta anche sulle comunicazioni relative agli strumenti e prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito e che l'imposta è, comunque, dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Il sesto periodo della nota stabilisce che l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1200.

La modifica normativa, introdotta con il comma 509, interviene sulla misura del tributo, stabilendo che dall'anno 2013 l'imposta di bollo è dovuta nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

Quindi, **dal 2013, l'imposta in argomento è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.**

Cordiali saluti

IL DIRETTORE  
- Andrea Trevisani -